

## Tasse: stop ai furbetti del mod. F24-bancomat



Dal 29 ottobre il Fisco può controllare le compensazioni di crediti ritenute a rischio. Chi utilizza il mod.F24 in compensazione per pagare le tasse, dovrà superare i controlli dell'Agenzia Entrate.

### **DI COSA SI TRATTA**

Al fine di contrastare l'abuso frequente di compensazioni di crediti inesistenti, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto che Tasse: stop ai furbetti del mod. F24-bancomat l'Agenzia delle Entrate possa sospendere fino a 30 giorni, il pagamento dei modelli F24 contenenti compensazioni, relativi a contribuenti "a rischio".

Una volta operato il controllo:

- se il credito risulta esistente ed utilizzabile, si dà seguito al pagamento; l'esecuzione avviene comunque, in assenza di blocco, allo spirare di 30 giorni;
- in caso contrario, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Ove il credito è inesistente oppure non è utilizzabile (in quanto non ancora maturato), la ripetizione del pagamento successiva alla scadenza prevista, dovrà essere accompagnata dal ravvedimento.

### **IL PROVVEDIMENTO N. 195385**

Gli aspetti operativi sono stati dettagliati nel provvedimento N. 195385 del 28 agosto scorso nel


quale oltre a stabilire la data di decorrenza dei controlli dal 29 ottobre:

- vengono individuati i criteri per selezionare i modelli F24 “a rischio”;
- viene definita la procedura per sospenderne l’esecuzione, ai fini del controllo dell’utilizzo del credito.

## I CRITERI SELETTIVI

I modelli F24 a rischio vengono selezionati con criteri riferiti:

- alla tipologia dei debiti e crediti oggetto della delega;
- alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o presso altri Enti Pubblici, relativi ai soggetti indicati nel modello F24;
- ad analoghe compensazioni operate in precedenza;
- al pagamento di debiti iscritti a ruolo, ricordando che il DL 78/2010 preclude la compensazione orizzontale a tutti i soggetti passivi IVA che hanno debiti iscritti a ruolo (o da accertamenti esecutivi) per imposte erariali (es. IRPEF, IRES, IVA) e relativi interessi ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.



La compensazione potrà essere bloccata se risultano precedenti fiscali o

penali, su illeciti tributari specie se riguardanti l’indebita compensazione.

Non fanno scattare il divieto in parola, ancorché iscritti a ruolo:

- i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata);
- i premi INAIL;
- i tributi locali (IMU, TARES);
- le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta;
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).

## LA PROCEDURA DI SOSPENSIONE

La sospensione del mod. F24, che non può protrarsi per più di 30 giorni e avviene comunque per il suo intero ammontare, viene comunicata al soggetto che ha presentato il modello F24 (contribuente o intermediario), il quale può produrre informazioni utili a difesa del suo comportamento ovvero può anche decidere di annullare il modello F24 mediante l’apposita procedura telematica. Ove la compensazione non si perfezioni, lo scarto viene comunicato indicandone la motivazione e il pagamento si dà per non eseguito (potranno esserci le sanzioni per tardivo versamento).

## CONSIGLI PRATICI

Ricordando che la compensazione dei crediti deve avvenire obbligatoriamente a mezzo Entratel o Fisconline, dato che non si possono usare utilizzati i servizi di “home banking” e di “remote banking” messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e altri soggetti, consigliamo di:

- non effettuare compensazioni a ridosso del termine di scadenza, specie se ricorrono i profili di rischio su citati;
- utilizzare eventuali crediti in compensazione con il pagamento di tributi che possano essere ravvedibili (quindi, ad es. no contributi previdenziali!);
- nel caso di crediti inferiori al debito totale da pagare, utilizzare due modelli F24, di cui uno “a zero” e uno con saldo a debito;
- prestare attenzione all'utilizzo di crediti nei casi di definizioni che comportino, per la loro validità, il pagamento delle somme dovute entro un termine inferiore ai 30 giorni (es: accertamento con adesione). In chiusura, ricordiamo che anche ove la compensazione è correttamente perfezionata, resta sempre impregiudicato il successivo potere di controllo sul credito compensato.

*Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: [info@studiowpugliese.it](mailto:info@studiowpugliese.it) che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.*

*Studio Walter Pugliese*

*tel. 02/36755000*

*fax 02/83428751*

*[info@studiowpugliese.it](mailto:info@studiowpugliese.it)*